



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo
Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini
Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Borgo San Lorenzo, 20.05.2020

Alle aziende clienti.

Oggetto: D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio Italia).

E' stato finalmente pubblicato il decreto in oggetto del quale riportiamo sintesi delle misure riguardanti la nostra materia.

Ammortizzatori sociali: è estesa la durata di ulteriori 9 settimane da utilizzare per 5 settimane entro il 31/08/2020 per le aziende che hanno interamente fruito del periodo di 9 settimane e per le altre 4 settimane dal 01/09/2020 al 31/10/2020. Sono state modificate le modalità di presentazione delle domande, soprattutto per la cassa integrazione in deroga. Sarà pertanto necessario attendere le istruzioni Inps per poter procedere.

Congedo parentale: ai precedenti 15 giorni ne vengono aggiunti ulteriori 15 da utilizzare entro il 31/07/2020 e sempre indennizzati al 50%.

Bonus baby sitter: in alternativa ai congedi parentali è possibile richiedere il bonus baby sitter che viene incrementato di ulteriori 600 € (€ 1.000 per il personale sanitario) che potrà essere utilizzato anche per il pagamento dell'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

Permessi L. 104/92: vengono aggiunti ulteriori 12 giorni da utilizzare nei mesi di maggio e giugno 2020. Quindi saranno 3 gg consueti per maggio + 3 gg consueti per giugno + 12 per un totale di 18 complessivi.

Tutela lavoratori: per i lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità oppure di certificazione attestante condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti derivanti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio fino al 31/07/2020 (precedentemente era fino al 30/04) è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.

Divieto di licenziamento: è esteso il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nonché i licenziamenti collettivi, dai 60 giorni precedenti a lì 5 mesi pertanto fino al 17/08/2020.

Reddito di emergenza: Per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 è prevista la possibilità di richiedere il reddito di emergenza di importo massimo pari a € 800,00. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al comma 5;
- c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000, il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;

d) un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Il Rem è erogato dall'Inps previa domanda su apposito modulo che sarà predisposto dall'Istituto stesso e le richieste possono essere presentate dal lavoratore interessato oppure attraverso i patronati.

Indennità di € 600,00: ai lavoratori autonomi artigiani e commercianti/collaboratori coordinati e continuativi/professionisti iscritti all'Inps/lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo che erano già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità di € 600,00 la stessa viene erogata anche per il mese di aprile 2020 (per il mese di maggio 2020 è elevata a € 1.000 ma a determinate condizioni reddituali ad esclusione di artigiani e commercianti per i quali al momento sembra non prevista indennità per maggio).

Una indennità di € 600,00 per aprile e maggio (con un decreto interministeriale pubblicato il giorno 11/05 tale indennità è prevista anche per il mese di marzo) viene riconosciuta inoltre alle seguenti categorie:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

Tali soggetti alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;

b) titolari di pensione.

L'indennità sarà erogata dall'Inps previa domanda del lavoratore interessato anche attraverso i patronati.

Indennità per i lavoratori domestici: ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese. Le indennità sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi col datore di lavoro. L'indennità viene erogata dall'Inps previa domanda del lavoratore interessato anche attraverso i patronati.



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale



Studio di Consulenza del Lavoro
Pini & Associati
Associazione Professionale



Consulenza del Lavoro – Amministrazione del personale – Formazione ed Informazione

Carlo Alberto Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 589
Delega n. FI00113FL

Dott. Leonardo Pacini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1066
Delega n. FI00141FL

Rag. Michela Rizzo

Albo C.d.L. di Firenze n. 1059
Delega n. FI00132FL

Rag. Alessandro Pini

Albo C.d.L. di Firenze n. 1261
Delega n. FI10416FL

Diritto al lavoro agile: fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi in materia di sicurezza e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l'intero periodo di lavoro in smartworking i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Proroghe e rinnovi dei contratti a termine: per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza dell'emergenza epidemiologica è possibile rinnovare o prorogare fino al 30/08/2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23/02/2020, anche in assenza delle causali previste dalla normativa sui contratti a termine.

Per i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali è consentita la possibilità di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato anche a scopo di somministrazione.

Rimane valida per entrambe le casistiche la norma relativa alla durata massima dei 24 mesi e il numero massimo delle proroghe (quattro).

Emersione lavoro irregolare: i datori di lavoro dei settori: agricoltura, assistenza alla persona e lavoro domestico possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. I cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31/10/2019, non rinnovato o convertito, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza. I procedimenti saranno disciplinati con decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'Interno.

Sorveglianza sanitaria: i datori di lavoro assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. I datori di lavoro che non avevano nominato il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in quanto non tenuti ad averlo, possono nominarne uno per il periodo emergenziale per la sorveglianza sanitaria eccezionale oppure richiedere l'intervento dell'Inail.

Per questo aspetto contattare il proprio responsabile della sicurezza.

Rimanendo a disposizione in caso di ogni ulteriore necessità, porgiamo Distinti Saluti.

Studio Pini & Associati



Studio di Consulenza del Lavoro Pini & Associati
Via Guido Rossa, 8 - 50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8457713 - 8456691 Fax 055.7472146
E-mail: info@studiopini.it Pec: studiopiniassociati@sicurezza postale.it
www.studiopini.it
Partita Iva e Codice Fiscale: 05278360481
Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per l'erogazione di servizi di amministrazione del personale e di consulenza del lavoro

Delegati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro ex. Art. 6, commi 4 e 5 D.Lgs. 276/2003 per le attività di Intermediazione fra domanda e offerta del lavoro, Ricerca e Selezione del Personale